



ISTITUTO COMPRENSIVO CORTEMILIA - SALICETO

Via Salino 1 – CORTEMILIA (CN)

☎: 0173/81096 C.F.: 90032990047

M.I.U.R.

✉: CNIC81600C@istruzione.it ✉ CNIC81600C@PEC.ISTRUZIONE.IT

CODICE UNIVOCO UFFICIO **UFA4TM** CODICE IPA **istsc_cnic81600c**

www.iccortemilia-saliceto.gov.it

IPOTESI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO VERBALE III RIUNIONE

Il giorno nove marzo 2018 alle ore 14:30 presso l'Istituto Comprensivo di Cortemilia-Saliceto viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo di Istituto.

L'Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore prof. BOVERI Giuseppe

PARTE SINDACALE

Sig. CAUDA Carla Anna

RSU

Sig. GRAFITE Iose Paola

Maestro VERO Roberto

SINDACATI

FLC/CGIL

SCUOLA

CISL/SCUOLA

TERRITORIALI

UIL/SCUOLA

SNALS/CONFSAL

GILDA/UNAMS

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto viene stipulato sulla base delle indicazioni contenute nel Piano dell'Offerta Formativa e nel Piano delle attività annuali del personale ATA.
2. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
3. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2017/2018, qualora non sia disdetto formalmente da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell'arco di tempo che va dal 1 luglio al 15 settembre, si intende tacitamente rinnovato per il successivo anno scolastico.
4. Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
 - a. Contrattazione integrativa
 - b. Informazione preventiva
 - c. Informazione successiva
 - d. Interpretazione autentica, come da art. 2.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all'istituzione scolastica, senza oneri per la scuola.

Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.
4. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della stessa.

Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. Per il corrente anno scolastico per i punti h,i,m dell'art. 6, comma 2, del CCNL 29/11/2007 sono state seguite le indicazioni riportate nel contratto integrativo relativo all'anno scolastico 2011/2012. Tali indicazioni saranno valide anche per l'anno scolastico 2017/2018 anche se, in seguito a disposizioni imperative introdotte da decreto leg.vo 150/2009 i suddetti punti sono diventati oggetto di informazione preventiva.
2. Sono oggetto di contrattazione integrativa d'istituto le materie previste dall'articolo 6, comma 2, lettere j, k, l; dall'articolo 9, comma 4; dall'articolo 33, comma 2; dall'articolo, 34 comma 1; dall'articolo 51, comma 4; dall'articolo 88, commi 1 e 2, del CCNL 2006/09.

3. Non sono comunque oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per norma imperativa. Le clausole eventualmente in contrasto con norme imperative sono nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.
4. La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.

Art. 6 - Informazione preventiva

1. Sono oggetto di informazione preventiva:
 - a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
 - b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
 - c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
 - d. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - e. utilizzazione dei servizi sociali;
 - f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
 - g. tutte le materie oggetto di contrattazione;
2. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 - Informazione successiva

1. Sono materie di informazione successiva:
 - a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
 - b. verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 8 - Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo sindacale, situato nell'atrio della sede, di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro (e va siglato da chi lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale.)
2. La RSU e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale l'ex segreteria della Scuola secondaria di I grado concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
3. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 9 - Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno tre giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di coprire il normale orario di servizio.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n.1 unità di personale ausiliario e n.1 unità di personale amministrativo saranno addette ai servizi essenziali. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 10 - Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima.

2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente .

Art. 11 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

TITOLO TERZO – ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AI PLESSI

Art. 12 – Personale Docente

1. Finalità

L'assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi è finalizzata alla piena realizzazione delle attività previste dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa e a garantire la qualità, l'efficacia e efficienza del P.T.O.F. d'istituto; essa avviene tenendo conto dei criteri sotto elencati.

2. Criteri generali

- a) Per le assegnazioni di personale docente già in servizio nel plesso, sarà di norma considerato prioritario il criterio della continuità didattica, salvo casi particolari che impediscano oggettivamente l'applicazione di tale principio, valutati dal Dirigente Scolastico.
- b) Nell'assegnazione ai plessi, al fine di assicurare il miglior andamento del servizio scolastico, si terrà conto anche delle specifiche competenze professionali dei docenti (es. conoscenza della lingua inglese in assenza di altri docenti specializzati), in coerenza con quanto previsto dalla progettazione didattica -organizzativa elaborata nel piano dell'offerta formativa.
- c) L'assegnazione effettuata dal Dirigente Scolastico avviene prioritariamente per i docenti già titolari nell'Istituto; quindi per i docenti che, trasferiti d'ufficio per perdita di posto, rientrano nell'Istituto a seguito delle operazioni di movimento; infine per i docenti che acquisiscono la titolarità nell'Istituto con effetto dal 1° settembre.
- d) In tutte le classi e le sezioni dovrà essere garantita, per quanto possibile, la continuità di almeno un docente dell'area linguistica o dell'area matematico-scientifica
- e) Situazioni personali che comportino trattamento specifico per incompatibilità ambientali che possono essere rilevate da docenti e genitori devono essere opportunamente comprovate da elementi oggettivi, riscontrabili in episodi documentati e segnalati ripetutamente nel tempo. Qualora ciò comporti la necessità dello scioglimento di un team, il Dirigente Scolastico opererà cercando di garantire il più possibile la continuità didattica e tenendo conto di eventuali esigenze di natura organizzativa e funzionale.
- f) Si esclude, nei limiti del possibile, l'assegnazione dei docenti a classi ove sono iscritti parenti (e affini entro il terzo grado) o dove insegna il coniuge.
- g) Nei limiti del possibile dovranno essere valorizzate le professionalità e le competenze specifiche ed esaminate le aspettative, nonché i titoli professionali posseduti da ciascun docente anche al fine della realizzazione di progetti innovativi e/o sperimentali approvati dal Collegio dei Docenti.
- h) La distribuzione di docenti con contratto part-time, a tempo determinato e supplenti, dovrà avvenire nella maniera più equilibrata possibile, in particolare si eviterà che i docenti di ruolo a tempo pieno si concentrino esclusivamente nei plessi più grandi facilmente raggiungibili
- i) Il rispetto dei precedenti commi non impedisce ai singoli docenti di presentare domanda di assegnazione ad altri plessi. Ogni docente infatti ha diritto di essere collocato nel plesso richiesto, compatibilmente con il numero dei posti non occupati in base ai precedenti commi.
- j) In caso di richiesta del docente di essere assegnato ad altro plesso o ad altra classe, l'accoglimento della domanda è condizionato dalla disponibilità del posto richiesto, cui possono concorrere con pari diritti tutti i docenti, nel rispetto dei criteri di cui a tutti i punti del presente articolo.
- k) L'anzianità di servizio, desunta dalla graduatoria interna d'istituto, sarà presa come ulteriore elemento da prendere in considerazione, sia pure non in modo assoluto e vincolante.
- l) L'assegnazione dei docenti di sostegno tiene conto, compatibilmente con l'organico di istituto assegnato, della continuità riferita alla classe in cui risultano inseriti gli stessi alunni seguiti nel corso dell'anno precedente.

Art. 13 - Personale A.T.A.

Nell'assegnazione del personale A.T.A. ai plessi si terrà presente dei seguenti criteri

a) Garantire la copertura di tutte le attività previste dal Piano Triennale Offerta Formativa e dalle delibere degli Organi Collegiali con particolare attenzione alla complessità dell'organizzazione scolastica.

b) Garantire a tutte le sedi di un livello di servizio simile.

c) Assicurare eque ripartizioni del personale che usufruisce della L. 104.

d) Continuità nella sede di servizio quando essa sia garanzia di qualità del lavoro.

e) Competenze professionali e disponibilità a rivestire incarichi legati ad aspetti particolari del servizio (mensa, palestra, manutenzione, accoglienza alunni, assistenza portatori di handicap) e/o legati a progetti specifici.

f) Distribuzione dei carichi di lavoro il più equa possibile.

g) Esigenze di famiglia documentabili.

h) Richieste individuali.

Il Dirigente Scolastico valuta le richieste volontarie di assegnazione ad altro plesso o sede formulate dai singoli dipendenti. L'assegnazione ai plessi o alle sedi, anche su richiesta degli interessati, è da effettuarsi con priorità per il personale già titolare rispetto a quella del personale che entra a far parte per la prima volta dell'organico di Istituto.

In caso di concorrenza, a parità di condizioni, l'assegnazione sarà disposta con riferimento alla graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni allegata al C.C.N.L., delle competenze professionali valutate dal Dirigente Scolastico e tenendo conto della situazione individuale di ciascuno, in rapporto al contesto ambientale dei vari plessi ove esistono posti liberi.

i) L'assegnazione alla sede o ai plessi avviene all'inizio dell'anno e può essere modificata solo per casi eccezionali, quali assenza del personale o incompatibilità.

TITOLO QUARTO - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 - Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole - che a ciò si siano dichiarati disponibili - secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL.
2. I relativi compensi sono a carico del FIS dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 15 - Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a. specifica professionalità, nel caso sia richiesta
 - b. sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva
 - c. disponibilità espressa dal personale
 - d. graduatoria interna
3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.

L'intensificazione viene intesa nel seguente modo:

-per gli Assistenti Amministrativi:

-flessibilità alla modifica dell'orario con minimo preavviso; disponibilità a contatti per nomine del personale anche in orari non di servizio; supporto ai docenti per la compilazione di alcune domande di valutazione dei servizi; supporto tecnico ai fotocopiatori e alle stampanti.

-per i Collaboratori Scolastici:

-flessibilità alla modifica dell'orario con minimo preavviso; disponibilità all'assistenza del prescuola/postscuola; disponibilità alla sostituzione di colleghi di altri plessi.

4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.

5. Per particolari attività il Dirigente - sentito il Dsga - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del

CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica.

Art. 16 – Recupero orario docenti, partecipazione e assistenza visite scolastiche

16.1 - Il recupero dei docenti della Scuola secondaria di primo grado relativamente al completamento del proprio orario di cattedra settimanale sarà effettuato secondo le modalità di seguito indicate:

- corsi di recupero e approfondimento
- sostituzione colleghi assenti
- assistenza durante le gite scolastiche

16.2 – Relativamente alle visite scolastiche di 2 o più giorni i docenti riceveranno un compenso forfettario di € 50,00 lordo dipendente al giorno. Nel caso di visite di un giorno il docente impegnato per più di 3 ore rispetto al suo orario di servizio, riferito al giorno della visita, riceverà un compenso forfettario di € 35,00 lordo dipendente. I docenti potranno optare per il recupero orario e rinunciare al compenso forfettario: in questo ultimo caso saranno conteggiate al massimo 3 ore giornaliere di recupero orario.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 17 – Risorse

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
 - a. stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa
 - b. stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA
 - c. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR
 - d. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti
 - e. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro
 - f. eventuali contributi dei genitori
 - g.
2. Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto ammonta ad **€ 64.370,61 lordo dipendente (senza att. sportiva)**
3. Il Dirigente Scolastico presenta il prospetto FIS anno scolastico 2017/2018 e la proposta di ripartizione al personale docente e ATA. Informa che i collaboratori, l'animatore digitale e altri progetti, riceveranno un riconoscimento economico con il "Buono Scuola".

Art. 18 – Attività finalizzate

1. I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

Le risorse finanziarie per la realizzazione dei contenuti del contratto integrativo di istituto 2017/2018 ammontano complessivamente a **€ 65.302,25** lordo dipendente e derivano dal calcolo tra i parametri fissati dal Miur con nota prot. n. 19107 del 28.09.2017 e i dati dell'istituzione scolastica più le economie del fondo istituto 2016/2017.

VOCE	Quota lordo dip.	Quota lordo stato	MULTIPLICATORE		TOT. lordo dipendente	ONERI carico amm.ne		TOTALE (lordo amm.ne)
						INPDAP (24,20%)	IRAP (8,50%)	
Per numero addetti (senza distinzione tra docenti/ata/educatori) in organico di diritto per l'anno scolastico di riferimento	255,24	338,71	85	Numero dei doc.e ATA in O.D.	21.695,82	6.260,39	1.844,14	28.790,350
Per numero docenti in organico di diritto nella scuola media superiore nell'anno scolastico di riferimento		857,00		Numero dei docenti in O.D.				
Per ciascun punto di erogazione del servizio scolastico individuabili attraverso i codici utilizzati ai fini dei trasferimenti e della determinazione degli organici : es. sede centrale, plessi scuola dell'infanzia, corsi serali sez. carcerarie	1.958,35	2.598,73	15	Per punti di erogazione	29.375,24	7.108,81	2.496,90	38.980,950
F.I.S. 2017/2018					51.071,06	12.369,20	4.341,04	67.771,300
Meno Indennità di direzione funzioni superiori					3.300,00	798,60	280,50	4.379,100
Fondo di riserva					0,00	-	-	-
F.I.S. per contrattazione					47.771,06	11.560,60	4.060,54	63.392,200
Funzioni strumentali					4.012,23	970,96	341,04	5.324,229
Incarichi specifici					2.560,04	619,53	217,60	3.397,173
AVANZO AL 31/10/2017					3.712,96	898,54	316,60	4.927,098
Educazione fisica					931,64	225,46	79,19	1.236,286
Aree a rischio 16/17					3.014,32	729,47	256,22	4.000,00
DISPONIBILITA' TOTALE PER CONTRATTAZIONE					62.002,25	15.004,55	5.270,19	82.276,989
Ore eccedenti sostituzione colleghi					1.650,87	399,51	140,32	2.190,704

RIPARTIZIONE PER LA CONTRATTAZIONE

RAPPORTO NUMERICO DEL PERSONALE	N°	%
docenti elementari	27	31,76
docenti materne	14	16,47
docenti scuola media	22	25,88
TOT. DOCENTI con DSGA senza appalto	63	74,12
TOT. GENERALE	85	100,00

DOCENTI

F.I.S					35.406,79	8.588,44	3.009,58	46.984,81
Funzioni strumentali					4.012,23	970,96	341,04	5.324,23
AVANZO AL 23/11/2017					3.291,69	798,59	279,79	4.368,07
Educazione fisica 2017.2018					931,64	225,46	79,19	1.236,29
Aree a rischio 16/17					3.014,32	729,47	256,22	4.000,00
TOTALE docenti per contrattazione					46.656,67	11.290,91	3.965,82	61.913,40
Ore eccedenti sostituzione colleghi					1.650,87	399,51	140,32	2.190,70

ATA

F.I.S					12.364,28	2.992,15	1.050,96	16.407,39
Incarichi specifici					2.560,04	619,53	217,60	3.397,17
AVANZO AL 31/10/2017					421,27	101,95	35,81	559,03
TOTALE ATA per contrattazione					15.345,59	3.713,63	1.304,37	20.363,59

CAPO SECONDO - UTILIZZAZIONE DEL FIS

Art. 19 - Finalizzazione delle risorse del FIS e suddivisione del F.I.S.

- Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica vengono suddivise in proporzione al numero di personale Docente e ATA

Art. 20 - Destinazioni

- Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 17, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo d'istituto destinato al personale docente e ATA è ripartito, come segue:

FIS Docenti

	Progetti Sc. Infanzia:	
D	Acqua giocosa (12 ins. X 4h non insegn)	840,00
B	Lingua Inglese (12h + 24h)	1260,00
	Progetti Sc. Primaria:	0
D	Nocciola - zucca - orto - arte - calendario	1067,50
	Progetti Sc. Secondaria:	0
K	Scuola Aperta	12.272,00
B	Ket	1400,00
B	Delf	700,00
K	Giornalino	300,00
	Inclusione	300,00
B	CLIL	1750,00
B	Latino - Informatica - Banda rock	3212,50
D	Cooperativa Naturarte	262,50
D	Orientamento	70,00
	Gruppo sportivo	931,64
	Funzioni Strumentali	4.012,23
K	Funzioni Strumentali F.I.	2.387,77
K	Mense + mense scuola aperta	4.875,00
K	Visite istruzione	1.500,00
K	Spese viaggi	1.000,00
K	Pre scuola	1.000,00
K	Fiduciari, sussidi e Commissioni varie	4.602,50
D	Progetto S. Paolo	2.913,02
	TOTALE	€ 46.656,66

FIS ATA

Flessibilità	2.550,00
Lavoro straordinario segreteria	200,00
Intensificazione	9.200,00
Incarico specifico	2.560,00
Collab. scol. scuola dell'Infanzia	830,00
TOTALE	15.340,00

Art. 21 - Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 22 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate anche con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 23 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - comprovata professionalità specifica
 - disponibilità degli interessati
 - anzianità di servizio

TITOLO SESTO - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 24 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 25 - Le figure sensibili

1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:
 - addetto al primo soccorso
 - addetto al primo intervento sulla fiamma
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso
3. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26 - Clausola di salvaguardia finanziaria

1. **In caso di assenza dal servizio per un periodo anche non continuativo di almeno 30 giorni i compensi vengono diminuiti di un decimo.**
2. In caso di esaurimento del fondo il Dirigente - ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 - può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa.
3. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.
4. A seguito dell'applicazione dell'art.9 comma 1 della legge 122/2010 i compensi dovuti a seguito dell'incarico potrebbero essere ridotti

Art. 27 - Natura premiale della retribuzione accessoria

1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone - a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto - la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50 % di quanto previsto inizialmente.

